



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 50

SEDUTA DEL 19-09-2019

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Dorina Bianchi
Franco Dalla Sega
Carmelo Ferraro
Patrizia Marzorati
Nicola Pecchiari
Daniela Restelli
Armando Vagliati (assente)

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: COSTITUZIONE DI UNA SERVITU' PERPETUA DI OLEODOTTO E DI CAVIDOTTO NEI COMUNI DI BERTONICO (LO), ROSATE (MI), OZZERO (MI), E ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) IN FAVORE DELLA SOCIETA' SERVIZI LOGISTICI S.R.L..

Su proposta del Direttore Generale: dott. Ezio Belleri

Con il parere favorevole del:

Direttore Amministrativo: dott. Fabio Agrò

Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 15 pagine di cui n. 11 pagine di allegati parte integrante

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. 1141/2019 – all. 6]

Pratica trattata dalla Dott.ssa Angela Vita



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che la Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico è proprietaria di alcuni immobili facenti parte del proprio patrimonio disponibile, sui quali insistono delle servitù di passaggio a suo tempo costituite in favore della Tamoil Raffinazione S.p.A., come meglio di seguito indicato:

Concessione servitù di oleodotto scaduta al 1.06.2016

Comune di Bertonico (LO)

foglio 21, mappali 1
foglio 14, mappali 10, 17, 32, 35
foglio 13, mappali 21, 22, 66
foglio 12, mappali 24
foglio 11, mappali 4, 6, 13
foglio 10, mappali 1, 2, 3, 12
foglio 7, mappali 38
foglio 6, mappali 5, 15, 18
foglio 5, mappali 3, 5
compresi i corsi d'acqua e le strade vicinali di proprietà;

Concessione servitù di elettrodotto (cavidotto) scaduta al 30.10.2018

Comune di Bertonico (LO)

foglio 11, mappali 4, 17

Concessione di servitù di oleodotto scaduta al 30.04.2015

comune di Rosate (MI):

foglio 1, mappali 14, 93, 62

comune di Ozzero (MI):

foglio 1, mappali 28, 29, 38, 45, 46, 49, 56
foglio 2, mappali 61, 72, 88, 89, 91, 92, 113, 123

comune di Morimondo (MI):

foglio 2, mappali 15, 301
foglio 4, mappali 43, 44, 45, 46, 47
foglio 9, mappali 10, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 37, 142, 143

comune di Robecco Sul Naviglio (MI):

foglio 13, mappali 2, 28, 57, 58, 59, 76, 85, 86
compresi i corsi d'acqua e le strade vicinali di proprietà;



PRECISATO che i terreni predetti rientrano tra le aree oggetto di apporto sulle quali è stato costituito diritto di usufrutto trentennale in favore di Fondazione Sviluppo Ca' Granda, ora Fondazione Patrimonio Ca' Granda, in forza di quanto disposto con deliberazione consiliare n. 168 del 17/12/2014;;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 97 del 29 giugno 2017 con la quale è stato attribuito a Fondazione Sviluppo Ca' Granda, ora Fondazione Patrimonio Ca' Granda, ogni ampio potere di negoziare con i richiedenti i termini contrattuali delle servitù, Il corrispettivo, i termini di durata ecc., e di attribuire alla stessa l'intero corrispettivo riveniente da servitù costituite in favore di terzi, a titolo di indennizzo per la riduzione del diritto di usufrutto;

VISTA la nota prot. n. 16460 del 4/9/2019, con la quale Fondazione Patrimonio Ca' Granda, in forza di quanto disposto con la deliberazione predetta e con l'atto di procura sottoscritto in data 20 dicembre 2018, ha comunicato di avere concluso l'istruttoria relativa agli aspetti tecnico-economico e legali e negoziato con la società Servizi Logistici S.r.l. – subentrata alla società Tamoil Raffinazione S.p.A. nella proprietà delle infrastrutture (oleodotti e cavidotti) che insistono sui terreni della Fondazione – i termini della servitù, a tutela dell'interesse di entrambe le Fondazioni.

RITENUTO di condividere le condizioni negoziate da Fondazione Patrimonio nei termini che seguono:

- costituzione di una servitù perpetua, in luogo di temporanea, di Oleodotto e Cavidotto, stante il carattere di inamovibilità e pubblica utilità nonché di opera qualificata come infrastruttura energetica lineare ai sensi degli art. 52-bis e seguenti del D.P.R. n. 327/2001;
- accettazione del corrispettivo complessivo di €. 110.000,00, determinato tenuto conto dei valori agricoli medi stabiliti dalla Commissione Provinciale Espropri delle province interessate e del tipo di coltura nonché del periodo pregresso;
- accollo al beneficiario di tutte le spese, imposte e tasse connesse alla stipulazione dell'atto, compresa la trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

CONSIDERATO che gli immobili oggetto della servitù in discorso sono ricompresi nel patrimonio disponibile della Fondazione IRCCS;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

1. di costituire servitù perpetua inamovibile di Oleodotto e di Cavidotto in favore della società Servizi Logistici S.r.l. su terreni siti nei comuni di Bertonico (Lo), Rosate (Mi), Ozzero (Mi), Morimondo (Mi) e Robecco Sul Naviglio (Mi), come meglio identificati in premessa, al corrispettivo una tantum di €. 110.000,00, ai termini ed alle condizioni meglio illustrati nello schema di servitù che, allegato alla presente costituisce parte integrante;
2. di dare mandato alla Direzione Strategica di provvedere a tutti gli atti amministrativi conseguenti;





Il Consiglio di Amministrazione

3. di demandare al Presidente, in qualità di legale rappresentante della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e della Fondazione Patrimonio Ca' Granda, la sottoscrizione dell'atto di costituzione servitù degli immobili in discorso;
4. di precisare che il corrispettivo di cui al precedente punto 1 verrà attribuito interamente a Fondazione Patrimonio Ca' Granda in base a quanto disposto con deliberazione consiliare n. 97 del 29 giugno 2017;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Fondazione Patrimonio Ca' Granda, per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii.

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VESTIBOLO DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 19 SET 2019 AL N. 050



COSTITUZIONE DI UNA SERVITU' DI OLEODOTTO E DI CAVIDOTTO

tra

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, con sede legale in Via F. Sforza, n. 28 – 20122 MILANO (MI), Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04724150968 rappresentata nel presente atto dal Presidente Marco Giachetti, domiciliato per la carica presso la sede in Milano, via F. Sforza n. 28, in esecuzione della determinazione del Consiglio di Amministrazione del _____, nel seguito denominata anche “**Fondazione IRCCS**”;

FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA, con sede legale in Via F. Sforza, n. 28 – 20122 MILANO (MI), Codice Fiscale 97700680156, Fondazione iscritta nel registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia al n. 2766 ed iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 97700680156, R.E.A. MI-2054437, rappresentata nel presente atto dal Presidente Marco Giachetti, domiciliato per la carica presso la sede in Milano, via F. Sforza n. 28, in esecuzione della determinazione del Consiglio di Amministrazione del _____, nel seguito denominata anche “**Fondazione Patrimonio**” o l’ “**Usufruttuaria**”.

e

Servizi Logistici S.r.l., con sede legale in Cremona, Piazzale Caduti del Lavoro 30, Capitale Sociale Euro 100.000 i.v., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di **Cremona**, **Codice Fiscale e P IVA 01604660199**, rappresentata nel presente atto dall'Amministratore Unico Ing. GARAVAGLIA Enrico Dante Giovanni nato a Milano il 18 gennaio 1972, domiciliato per la carica presso la Società, munito dei necessari poteri per quanto infra in forza della delibera assembleare del....., nel seguito denominata anche il “**Beneficiario**” o la “**Società**”.

Fondazione IRCCS, Fondazione Patrimonio e la Società congiuntamente le “**Parti**”;

Premesso che

- in data 21/11/2014 con atto notaio Roberto Bossi iscritto presso il collegio notarile di Milano – (Rep. Racc. 204657/29825) è stata stipulata una scissione parziale proporzionale di TAMOIL RAFFINAZIONE S.p.A. a favore di una beneficiaria di nuova costituzione denominata Servizi Logistici S.r.l., con sede legale e operativa in Cremona, Piazzale Caduti del Lavoro n. 30, Partita IVA e Codice Fiscale 01604660199, pec: servizi.logistici@pec.servlogsrl.it
- Servizi Logistici S.r.l. è parte al 100% del gruppo TAMOIL;

- in forza dell'atto di scissione, avente decorrenza dal 1/12/2014, tutti i rapporti riferiti all'oleodotto di cui al punto precedente si intendono trasferiti alla Servizi Logistici S.r.l. che subentra a tutti gli effetti di legge nei diritti e negli obblighi relativi a detto rapporto;
- l'oleodotto Cremona Trecate è stato assegnato alla Servizi Logistici S.r.l. e la Società è quindi proprietaria di una infrastruttura energetica lineare (ai sensi degli articoli 52 bis e seguenti del DPR 327/01 e successive modifiche ed integrazioni) e precisamente di un oleodotto sito, tra l'altro, nei Comuni di Bertonico (LO), Rosate (MI), Ozzero (MI), Morimondo (MI), Robecco sul Naviglio (MI) (di seguito per brevità l'“**Oleodotto**”); - l'Oleodotto è un'opera di pubblica utilità;
- in forza di un Atto di Concessione dell'02.07.2007 n. rep. 176 registrato in data 20.02.2007 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Milano 1 al n. 8913 serie 3, è stata rinnovata da parte di Fondazione IRCSS a favore della Tamoil Raffinazione S.p.A. una concessione di servitù di oleodotto con scadenza al 01.06.2016 ubicato in:

Comune di Bertonico (LO):

foglio 21, mappali 1
foglio 14, mappali 10, 17, 32, 35
foglio 13, mappali 21, 22, 66
foglio 12, mappali 24
foglio 11, mappali 4, 6, 13
foglio 10, mappali 1, 2, 3, 12
foglio 7, mappali 38
foglio 6, mappali 5, 15, 18
foglio 5, mappali 3, 5
compresi i corsi d'acqua e le strade vicinali di proprietà;

- in forza di un Atto di Concessione dell'03.11.2009 n. rep. 156 registrato in data 12.11.2009 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Milano 1 al n. 11783 serie 3, è stata stipulata da parte di Fondazione IRCSS a favore della Tamoil Raffinazione S.p.A. una ulteriore servitù di elettrodotto (cavidotto) con scadenza al 30.10.2018 ubicata in Comune di Bertonico (LO):

foglio 11, mappali 4, 17
 di seguito per brevità il “**Cavidotto**”;

- in forza di un Atto di Concessione dell'03.07.2006 n. rep. 96 registrato in data 20.07.2006 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Milano 1 al n. 26 serie 3V, è stata rinnovata da parte di Fondazione IRCSS a favore della Tamoil Raffinazione S.p.A. una concessione di servitù di oleodotto con scadenza al 30.04.2015 ubicata nei Comuni di:

Rosate (MI):

foglio 1, mappali 14, 93, 62

Ozzero (MI):

foglio 1, mappali 28,29, 38, 45, 46, 49, 56

foglio 2, mappali 61, 72, 88, 89, 91, 92, 113, 123

Morimondo (MI):

foglio 2, mappali 15, 301

foglio 4, mappali 43, 44, 45, 46, 47

foglio 9, mappali 10, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 37, 142,143

Robecco Sul Naviglio (MI):

foglio 13, mappali 2, 28, 57, 58, 59, 76, 85, 86

compresi i corsi d'acqua e le strade vicinali di proprietà;

Considerato che

- gli atti di servitù sopra citati in data 01.06.2016, 30.10.2018 e 30.04.2015, tra Fondazione IRCSS e la Tamoil Raffinazione S.p.A. sono scaduti e, conseguentemente, le Parti hanno valutato di procedere alla costituzione di una servitù perpetua stante il carattere di pubblica utilità e inamovibilità dell'Oleodotto e del Cavidotto posti, al fine di consentire il mantenimento in opera e l'esercizio dello stesso;
- con atto di apporto rep. n. 710/353 del 17.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 12.01.2015 al n. 619 serie 1T e poi trascritto a Milano 2 in data 15.01.2015 ai n.ri 2568/1764, Fondazione IRCSS ha costituito a favore di Fondazione Patrimonio un diritto di usufrutto trentennale sul cd. "Patrimonio Campagna", ivi inclusa l'area delle servitù come di seguito definita all'articolo 1, comma 1;
- con delibera n. 97 del 29.06.2017 Fondazione IRCSS ha deliberato di attribuire a Fondazione Patrimonio l'intero corrispettivo rinveniente da servitù costituite in favore di terzi a titolo di indennizzo per la riduzione del diritto di usufrutto precedentemente costituito;
- Fondazione Patrimonio ha proceduto a negoziare i termini per il rinnovo della servitù con la Società, Servizi Logistici S.r.l., subentrata alla Tamoil Raffinazione S.p.A., in forza di apposita procura rilasciata da Fondazione IRCSS rep. n. 3604 del 20.12.2018 a rogito Notaio Dott.ssa Debora Ferro;
- sulla base dell'esito dell'attività di negoziazione compiuta da Fondazione Patrimonio, Fondazione IRCSS ha ritenuto di rinnovare la servitù di Oleodotto e di Cavidotto rendendola perpetua in un unico atto.

**Tutto ciò premesso e considerato,
si conviene e si stipula quanto segue**

Art. 1 Oggetto

1. Con il consenso dell'Usufruttuaria, Fondazione IRCSS costituisce e concede a vantaggio del fondo dominante di proprietà del Beneficiario sito in Cremona ed attualmente censito al catasto fabbricati al foglio 74, particelle 207, 210, 226, 229, una servitù perpetua per il mantenimento, la manutenzione e l'esercizio dell'Oleodotto e dei suoi accessori costituito da una tubazione DN 150 di acciaio trasportante idrocarburi in pressione, nonché del Cavidotto BT in cavo interrato, meglio identificati con perimetro di colore rosso nelle planimetrie allegate, alla presente scrittura privata (di seguito "**Atto**") sotto le lettere:

A servitù oleodotto Bertonico (LO);

B servitù cavidotto Bertonico (LO);

C servitù oleodotto Rosate, Morimondo, Ozzero (MI);

D servitù oleodotto Robecco sul Naviglio (MI).

L'area gravata da servitù perpetua di cui al presente Atto viene identificata come di seguito: servitù di Oleodotto in:

Comune di **Bertonico (LO)**:

foglio 21, mappali 1

foglio 14, mappali 10, 17, 32, 35

foglio 13, mappali 21, 22, 66

foglio 12, mappali 24

foglio 11, mappali 4, 6, 13

foglio 10, mappali 1, 2, 3, 12

foglio 7, mappali 38

foglio 6, mappali 5, 15, 18

foglio 5, mappali 3, 5

compresi i corsi d'acqua e le strade vicinali di proprietà;

servitù di Cavidotto in:

Comune di **Bertonico (LO)**:

foglio 11, mappali 4, 17

servitù di Oleodotto:

nei Comuni di:

Rosate (MI):

foglio 1, mappali 14, 93, 62

Ozzero (MI):

foglio 1, mappali 28,29, 38, 45, 46, 49, 56

foglio 2, mappali 61, 72, 88, 89, 91, 92, 113, 123

Morimondo (MI):

foglio 2, mappali 15, 301

foglio 4, mappali 43, 44, 45, 46, 47

foglio 9, mappali 10, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 37, 142, 143

Robecco Sul Naviglio (MI):

foglio 13, mappali 2, 28, 57, 58, 59, 76, 85, 86

compresi i corsi d'acqua e le strade vicinali di proprietà

di seguito per brevità anche l'“Area”.

2. La **servitù perpetua di Oleodotto** interessa una fascia di metri 3,00 di larghezza per parte, calcolata dall'asse dell'Oleodotto, per una lunghezza complessiva totale di metri 10662 nei Comuni di Bertonico (LO), Rosate, Morimondo, Ozzero, Robecco sul Naviglio (MI), come in dettaglio sopra descritto, con la precisazione che la tubazione è già interrata alla profondità media di metri 1,5 dall'estradosso della tubazione al piano campagna, secondo tracciato allegato al presente Atto sotto le lettere “A, C e D”.
3. La **servitù perpetua di Cavidotto** interessa una fascia di metri 2,00 di larghezza per una lunghezza totale di metri 430, con la precisazione che il Cavidotto è già interrato alla profondità media di metri 1,5 dall'estradosso del Cavidotto al piano campagna, secondo tracciato allegato al presente Atto sotto la lettera “B”.
4. La servitù così costituita comprende per la Società il diritto di: i) costruire, posare, rimuovere e sostituire, in qualunque tempo, condutture di oleodotto od altre opere accessorie ed esercitare i relativi diritti in materia di distanze minime tra l'infrastruttura ed erigendi fabbricati e strutture; ii) indicare le specifiche tecniche costruttive per eventuali sottoservizi (fognatura, acqua, gas, linee elettriche e telefoniche) che interferissero con l'Oleodotto e il Cavidotto; iii) accedere in qualunque tempo sulla superficie asservita per l'ispezione di tutti i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e rifacimento delle condutture e loro accessori; iv) sistemare nella striscia asservita uno o più sfatatoi e/o paletti sporgenti dal suolo (in posizione tale da non intralciare il lavoro delle culture) e destinati a segnalare l'ubicazione dell'Oleodotto e del Cavidotto e due camerette valvole nel comune di Bertonico delle dimensioni di metri 2,60 x 2,00 denominate rispettivamente V4 sul mappale 32, foglio 14 e VR2 sul mappale 13, foglio 11, a servizio dell'Oleodotto.

Art. 2 Corrispettivo

1. Per il presente Atto di costituzione di servitù perpetua viene riconosciuto a Fondazione IRCSS un corrispettivo forfettario *una tantum*, omnicomprensivo lordo pari ad € 110.000,00 (centodiecimila/00), comprensivo anche dell'indennità relativa al periodo intercorso tra gli atti

precedenti e scaduti rispettivamente il 01.06.2016 30.10.2018, 30.04.2015 e la stipula del presente Atto, nonché delle spese d'istruttoria. La Società effettuerà la relativa ed eventuale ritenuta d'acconto ove applicabile ai sensi di legge.

2. Detta somma, ai sensi della delibera n. 97 del 29/6/2017 della Fondazione IRCCS, viene corrisposta all'Usufruttuaria.
3. Fondazione Patrimonio dichiara, in forza di quanto indicato nel precedente comma 2, di ricevere la somma suindicata e ne rilascia pertanto corrispondente quietanza di pagamento. In particolare, ai sensi dell'articolo 35, commi 22 e 23 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ed ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazione falsa o reticente, Fondazione Patrimonio e la Società dichiarano che la somma di € 110.000,00 (centodiecimila/00), al netto della eventuale ritenuta d'acconto ove applicabile, è pagata mediante assegno circolare emessa dalla Banca n. intestato a Fondazione Patrimonio Ca' Granda.
4. Fondazione IRCSS e Fondazione Patrimonio dichiarano di non avere più nulla a pretendere dalla Società a tale titolo e si impegnano altresì a tenere indenne la stessa nei confronti di coloro che possono vantare diritti sulla destinazione di tale somma, ivi compresi conduttori e coloni.

Art. 3 Realizzazione dell'oleodotto connessa all'esercizio della servitù

1. La Società dichiara che l'oleodotto è stato realizzato nel pieno rispetto della normativa vigente oltre che in ottemperanza alle autorizzazioni, ai permessi e/o agli atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli Enti competenti e nel pieno rispetto delle diverse prescrizioni impartite di natura ambientale.

Art. 4 Accesso all'Area

1. Fondazione IRCSS e Fondazione Patrimonio riconoscono alla Società il libero accesso e passaggio lungo l'area asservita con i mezzi d'opera per sorvegliare, mantenere, esercire e effettuare la manutenzione dell'Oleodotto, del Cavidotto e di tutte le ulteriori opere oggetto del presente Atto, attenendosi alle seguenti prescrizioni:
 - a) la sorveglianza verrà esercitata approfittando delle strade, sentieri arginali e accessi esistenti senza entrare nel coltivato;
 - b) l'accesso al coltivato sarà permesso nei casi di necessità ed in tal caso la Società si impegna a risarcire a Fondazione IRCSS, a Fondazione Patrimonio e agli affittuari tutti i danni arrecati alle colture.

Art. 5 Manutenzione dell'Oleodotto e del Cavidotto connessa all'esercizio della servitù

1. La Società, sotto la sua unica responsabilità e a propria cura e spese, deve provvedere alla corretta manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'Oleodotto e del Cavidotto dimodoché non abbiano mai a verificarsi perdite delle sostanze fluide trasportate. Fondazione IRCSS o Fondazione Patrimonio comunicherà alla Società, dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza e con congruo termine, tutti gli eventi che possano determinare necessità di un suo intervento. Tali interventi saranno comunque ad esclusivo carico e spese della Società. In relazione alla natura della tubazione e alla peculiarità degli interventi eventualmente necessari, è fatto divieto a terzi non autorizzati di agire sulla tubazione stessa.
2. La Società si impegna, a proprie cure e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi interessati dalle attività di manutenzione e comunque dall'esercizio della presente servitù.
3. La Società in ogni caso potrà costruire tutte le opere sussidiarie e/o di sicurezza che dovessero rendersi eventualmente necessarie per il regolare funzionamento e/ o manutenzione dell'Oleodotto e del Cavidotto, salvo accordarsi preventivamente con Fondazione IRCSS e Fondazione Patrimonio per quanto riguarda il minor pregiudizio da arrecare all'Area nonché il relativo indennizzo spettante alle stesse e/o agli affittuari.
4. La Società ha la facoltà di accedere all'Area della fascia asservita per l'esecuzione delle attività relative, in ogni tempo dandone tempestiva comunicazione a Fondazione IRCCS e a Fondazione Patrimonio.
5. Il tracciato dell'Oleodotto e del Cavidotto sarà mantenuto dalla Società come da planimetrie allegate al presente Atto e potrà essere modificato nei modi e nei limiti di cui al DPR n. 327/01.

Art. 6 Obblighi di Fondazione IRCCS e di Fondazione Patrimonio

1. Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio si impegnano a non costruire nuove opere sull'Area a distanze inferiori a quelle previste dalla normativa *ratione temporis* applicabile di natura regolamentare, tecnica, di sicurezza e prevenzione incendi, e pertanto a comunicare in via preventiva alla Società la propria intenzione di edificare sulle particelle catastali costituenti l'Area. Ai fini dell'impegno di comunicazione preventiva, Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio avviseranno preventivamente la Società prima di progettare lavori, opere o costruzioni in prossimità dell'Oleodotto, seppur al di fuori della fascia di servitù di cui ai precedenti articoli 1.2 e 1.3., rispettando vincoli e prescrizioni normative previste dal D.M del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008 e s.m.i., in particolare, quanto previsto dall'allegato A, paragrafo 2.5, e quindi considerando una distanza di 17 metri dall'asse dell'Oleodotto, impegnandosi a non avviare lavori di qualsiasi tipo prima di averne concordato termini e modalità con la Società.

2. Fondazione IRCSS e Fondazione Patrimonio potranno adibire l'Area alle normali coltivazioni agrarie, con esclusione delle piantagioni di alto fusto ed in generali culture che possano compromettere la sicurezza dell'Oleodotto e del Cavidotto, nonché coltivazioni che possano limitare o menomare l'esercizio ampio e completo della servitù o rendere gravoso il transito lungo la striscia asservita per il controllo e la relativa manutenzione dell'Oleodotto e del Cavidotto.
3. Fondazione IRCSS e Fondazione Patrimonio non potranno eseguire opere riguardanti l'Area che possano modificare la profondità di sicurezza alla quale è posato l'Oleodotto rispetto al piano campagna (1,5 metri).
4. Fondazione IRCSS e Fondazione Patrimonio dichiarano di essere rispettivamente legittima proprietaria e usufruttuaria dell'Area, come pure garantiscono la Società contro qualsiasi molestia o pretesa di terzi, restando comunque obbligate a procurare il consenso al mantenimento operativo e giuridico della qui costituita servitù.

Art. 7 Responsabilità del Beneficiario

1. Il Beneficiario è l'unico responsabile, a proprio rischio e pericolo, e Fondazione IRCSS e Fondazione Patrimonio non sono mai in alcun modo responsabili, per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza della posa e dell'esercizio dell'Oleodotto, del Cavidotto e delle relative opere accessorie. A tale scopo, il Beneficiario si impegna a tenere sempre e completamente indenni e manlevati Fondazione IRCSS (o i suoi aventi causa) e Fondazione Patrimonio da ogni reclamo, azione, pretesa, costi, oneri o molestia, a qualsivoglia titolo e/o causa, anche di carattere giudiziario, sia civile che penale, che possa essere promossa da Amministrazioni Pubbliche, Società, Enti e Privati e/o da qualsivoglia altro soggetto, tra cui gli eventuali affittuari dei terreni interessati dal presente Atto.
2. Il Beneficiario si riconosce quale unico responsabile per eventuali danni arrecati a Fondazione IRCSS (o ai suoi aventi causa), a Fondazione Patrimonio, agli affittuari dei terreni interessati dal presente Atto e/o a soggetti terzi, derivanti da o per effetto, totale o parziale, del presente Atto. Il Beneficiario si impegna pertanto a risarcire Fondazione IRCSS (o i suoi aventi causa), Fondazione Patrimonio, gli affittuari dei terreni interessati dalla servitù e/o soggetti terzi per qualsiasi danno dovesse venire cagionato per effetto ed esercizio del presente Atto, ivi incluso lo sversamento di liquidi nel terreno, anche per cause accidentali, nonché a sostenere tutti i costi relativi alla bonifica.
3. Il Beneficiario si obbliga altresì a sostenere tutti i danni che venissero arrecati a Fondazione IRCSS, a Fondazione Patrimonio e/o agli affittuari dei terreni interessati dalla servitù anche per effetto dell'attività di manutenzione di cui al precedente articolo 4 del presente Atto. In particolare, l'Oleodotto, il Cavidotto e tutte le opere accessorie nonché sussidiarie della stessa sono da

intendersi di piena ed esclusiva proprietà del Beneficiario che ne è pertanto il custode ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 del Codice Civile.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 4 del presente Atto, il Beneficiario si obbliga ad eseguire i lavori nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente nonché applicabile acquisendo, a propria cura e spese, le necessarie autorizzazioni, i permessi o qualsivoglia altro atto di assenso comunque denominato dalle rispettive Amministrazioni competenti (es. Parchi, Soprintendenza, etc.).
5. Gli indennizzi dovuti per i danni ai frutti pendenti, per il mancato raccolto o la mancata semina, derivanti da attività di manutenzione del Beneficiario, sono a totale carico del Beneficiario stesso. L'ammontare degli indennizzi sarà accertato e liquidato ad ultimazione lavori, in accordo fra le Parti ed in riferimento a stati di consistenza da redigersi in contraddittorio prima dell'inizio dei lavori ed al termine degli stessi. L'indennizzo sarà determinato con riferimento agli usi ed alla prassi agricola, nonché alle tabelle agronomiche vigenti. L'indennizzo sarà versato direttamente al conduttore del terreno agricolo che subisce il danno.
6. In caso di rimozione dell'Oleodotto e/o del Cavidotto, e di rinuncia del presente Atto, il Beneficiario si impegna e si obbliga, a propria cura e spese, a porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti che si rendessero necessari a seguito di disposizioni di legge, ordini, regolamenti, direttive nonché a seguito di quanto prescritto dalla diligenza professionale e tecnica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ripristino dello stato dei luoghi, rimozione e/o isolamento delle tubazioni, bonifica dei luoghi ed eventualmente delle falde, monitoraggio ambientale successivo).

Art. 8 Danni all'Oleodotto, al Cavidotto e ad ogni altro manufatto connesso all'esercizio della servitù

1. Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio non si assumono alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare all'Oleodotto, al Cavidotto e/o ad ogni altro manufatto connesso all'esercizio del presente Atto anche a seguito di dissesti dei terreni in proprietà a Fondazione IRCCS e/o delle sue pertinenze, salvi eventuali danni provocati dalle stesse o dai conduttori dei fondi parte dell'Area per imperizia e/o negligenza. Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio si impegnano a fornire adeguate informazioni ai conduttori dei fondi parte dell'Area per prevenire l'insorgenza di danni all'Oleodotto e al Cavidotto.
2. All'allegato E del presente Atto viene fornito l'elenco dei conduttori attuali che sarà aggiornato e trasmesso annualmente solo a seguito di variazioni da Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio alla Beneficiaria.

Art. 9 Registrazione e Trascrizione dell'Atto

1. Il presente Atto è soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate oltre che a trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Art. 10 Spese amministrative ed oneri vari

1. Tutte le spese, imposte e tasse afferenti al presente Atto, nessuna esclusa, sono a totale ed esclusivo carico del Beneficiario.

Art. 11 Spostamento della servitù

1. Nel caso in cui Fondazione IRCCS o Fondazione Patrimonio, lo ritenesse opportuno, avrà il diritto di chiedere al Beneficiario lo spostamento dell'Oleodotto (sempre beninteso all'interno dei fondi di propria proprietà) qualora ciò si rendesse necessario a seguito di qualunque innovazione, costruzione o impianto, da eseguirsi sul fondo sul quale verrà costituita la servitù. Il Beneficiario si impegna in tal caso a istruire una richiesta di autorizzazione della variante richiesta ai sensi del DPR 327/01; in caso di approvazione della variante da parte di tutti gli organi competenti le Parti concordano sin da ora che: i) il Beneficiario darà corso ai lavori di variante; ii) i costi di spostamento / variante saranno a carico di Fondazione IRCCS o Fondazione Patrimonio e dovranno essere rimborsati al Beneficiario con le seguenti modalità: per il 70% del loro valore stimato prima dell'avvio dei lavori, il congruo dei costi sostenuti dal Beneficiario dovrà essere rimborsato al termine dei lavori e collaudo della variante

Art. 12 Trasferimento della proprietà

1. In caso di trasferimento della proprietà o dell'attività e/o della ditta del Beneficiario, il Beneficiario ed il subentrante dovranno comunicare con un preavviso di 3 (tre) mesi il subentro a Fondazione IRCCS e a Fondazione Patrimonio.
2. Il Beneficiario rimane solidalmente responsabile con il subentrante degli obblighi scaturenti dal presente Atto fino al subentro.

Art. 13 Foro competente

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente Atto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm. ii. e del Regolamento UE n. 679/2016, Fondazione IRCCS, Fondazione Patrimonio ed il Beneficiario acconsentono al

trattamento dei dati personali contenuti nel presente Atto per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi ivi contenuti.

2. Il Beneficiario autorizza altresì Fondazione IRCCS a trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente Atto.

Art. 15 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alla normativa vigente in materia di opere di pubblica utilità.
2. Fondazione IRCCS, Fondazione Patrimonio ed il Beneficiario dichiarano che il presente Atto è stato negoziato nell'esercizio della propria attività tipica e non è pertanto soggetto alle previsioni di cui all'art. 1341 e seguenti del Codice Civile.

Allegati:

A, C, D, planimetrie individuanti la porzione di area gravata da servitù perpetua con indicazione del tracciato dell'Oleodotto;

B, planimetria individuante la porzione di area gravata da servitù perpetua con indicazione del tracciato di Cavidotto;

E, elenco conduttori dei fondi parte dell'Area.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, li _____

Fondazione IRCCS Ca' Granda

Ospedale Maggiore Policlinico

Il Presidente

(Arch. Marco Giachetti)

la Società

Il legale rappresentante

(_____)

Fondazione Patrimonio Ca' Granda

Il Presidente

(Arch. Marco Giachetti)

